

Caro Presidente, care Amiche ed Amici delle Camere Penali,

come forse già sapete ho deciso di proporre la mia candidatura alla guida dell'Unione in occasione del prossimo Congresso ordinario, che si terrà a Venezia.

Sono sempre stato convinto che le "campagne elettorali" troppo anticipate siano sbagliate, perché rischiano di disturbare il lavoro della Giunta in carica o di urtare suscettibilità, ma tant'è.

I motivi che mi hanno spinto sono molti: passione, amore per la Toga, senso di appartenenza alla nostra Associazione maturato in tanti anni di battaglie culturali e di politica giudiziaria.

Questi sentimenti animano, però, tutti noi e non credo serva richiamarli.

La ragione più intima risiede, forse, nell'entusiasmo per la professione, che ho ravvisato soprattutto nei più giovani quando ho avuto la fortuna di incontrarli anche in occasione di dibattiti e lezioni tenute dalle Camere penali territoriali.

Cogliere in loro inquietudine e speranza, volontà di migliorarsi, frustrazione nell'avvertire troppo spesso mancanza di rispetto per la funzione difensiva, desiderio di sposare cause e sofferenze dei più deboli e indifesi, intendimento di difendere il processo da una deriva che sempre più lo sta allontanando dal modello che auspicavamo, sono tutti aspetti che mi hanno convinto a proseguire e intensificare il mio impegno associativo.

Altre motivazioni consistono nell'aver rilevato crescente difficoltà per l'Avvocatura a interpretare il proprio ruolo nel processo e nella società, nella mancanza di considerazione per la funzione difensiva e nella preoccupante involuzione culturale e di politica giudiziaria.

Appartengo a una generazione che ha conosciuto il rito inquisitorio e ha vissuto con grande entusiasmo l'approdo al modello accusatorio. Rammento che all'università si studiavano la "vecchia" procedura penale ma, nel contempo, anche le nuove proposte processuali di stampo liberale e democratico.

Il fermento ideale per un cambiamento che appariva ineluttabile aveva contagiato tutti: l'Accademia, gli studenti, l'Avvocatura e persino parte della Magistratura.

Ricordo i dibattiti, la spinta che i penalisti hanno saputo dare per pervenire all'approvazione del codice di procedura penale del 1988, le speranze legate alla sua entrata in vigore, la ferma convinzione che servisse una maggiore qualificazione professionale e, dunque, la specializzazione, per assicurare una difesa effettiva.

In seguito, le resistenze ideologiche e conservatrici al rito accusatorio, i tentativi di controriforma, l'esaltante percorso che ha portato all'approvazione dell'art. 111 della Costituzione.

Oggi mi sembra che quella tensione si sia affievolita, che non sia stata colta appieno la opportunità che il nuovo codice rappresentava e si vada diffondendo una sorta di rassegnazione al peggio.

Ho sempre trovato corrispondenza nelle idee dell'Associazione alla quale mi onoro di appartenere e mi sono sempre sentito a casa tra penalisti accomunati dai tormenti del processo che coinvolge esseri umani spesso abbandonati a se stessi. Ho imparato che non bisogna avere timore di affrontare le battaglie anche più impopolari, se ispirate al rispetto della dignità e della libertà delle persone.

L'esperienza associativa è stata coinvolgente e formativa e sono convinto che attraverso l'attività dell'UCPI sia possibile dare entusiasmo, senso di appartenenza e autorevolezza all'Avvocatura penalista.

Come avrete capito, ho abbondantemente superato l'anniversario delle nozze d'argento con la nostra Associazione e ho deciso di presentare la mia candidatura anche perché, tenuto conto dell'età, *“se non ora quando?”*.

Rapidamente spiegate alcune ragioni del mio impegno, vorrei soffermarmi su quello che mi piacerebbe ottenere proseguendo nell'importante opera svolta da tutti i Presidenti e le Giunte che si sono avvicendate sino ad oggi.

Immagino, se possibile, una Unione - che ha costruito e deve preservare la propria forza e credibilità sulla trasversalità e sul totale rifiuto di dinamiche corporative - sempre più coesa, vivace, collegiale, attenta a comprendere il malessere dell'Avvocatura e in particolar modo dei più giovani.

Il tentativo sarà anche quello di rivitalizzare il rapporto tra la “base” e le Camere penali territoriali e tra queste ultime e l'Unione.

Per conseguire un maggiore coinvolgimento delle Camere penali è indispensabile avviare con loro una proficua e permanente interlocuzione, perché condividano un processo che porti ciascuno, nel proprio ruolo, a rendersi partecipe e responsabile del futuro dell'Unione.

In questa prospettiva il metodo che ho ritenuto e ritengo di adottare è quello di instaurare un confronto con le Camere penali per ricevere sollecitazioni e suggerimenti su ogni aspetto della politica dell'Unione ed anche l'indicazione di eventuali componenti della Giunta.

L'idea è che le Camere penali territoriali, e non solo il candidato presidente, debbano segnalare avvocati autorevoli nella professione e impegnati nella vita associativa, che siano espressione del sentire, delle istanze, delle preoccupazioni culturali e di politica giudiziaria della propria area di appartenenza territoriale.

La condivisione nelle scelte porterà a una maggiore assunzione di responsabilità e partecipazione democratica alla nostra Associazione.

La dialettica tra Giunta e Camere penali dovrà essere costante nel tempo, al fine di coinvolgerle sempre più nell'attuazione del progetto politico, nella consapevolezza tra l'altro che, spesso, problemi e temi di politica giudiziaria hanno origine in un distretto e si espandono successivamente a livello nazionale.

L'opzione è, d'altro canto, perfettamente coerente al nostro Statuto, che prevede che il Congresso non solo approvi le direttive politiche generali dell'Unione, ma le definisca, il che non può avvenire effettivamente se non attraverso il coinvolgimento preventivo delle Camere penali.

Il progetto sarà, così, maggiormente condiviso anche dai delegati al Congresso, con assunzione diretta e collegiale di responsabilità per il futuro della nostra Associazione.

L'intendimento è, dunque, quello di privilegiare il principio di collegialità nell'assunzione delle decisioni, rafforzando l'identità della Associazione, anche attraverso il recupero della nostra storia.

In diverse occasioni si è pensato di raccontare il percorso dell'UCPI, non solo perché ne rimanesse traccia, ma per trasmettere linee politiche e culturali fondanti del nostro essere, che vanno conosciute e mai dimenticate.

Considerata la premessa, attendere spunti e riflessioni non significa non avere idee chiare sul progetto politico e culturale dell'Unione.

Trasversalità, esclusione di ogni logica corporativa e sindacale, difesa dei diritti di libertà dei cittadini, realizzazione del giusto processo, tutela dei più deboli ed indifesi sono "pilastri" che hanno garantito la crescita ed il successo dell'UCPI e rappresentano un patrimonio comune imprescindibile.

Altro riferimento centrale per il futuro programma dell'Unione è l'art. 2 del nostro Statuto, che è attualissimo nel rappresentarne scopi ed obiettivi e che vale la pena riportare integralmente, poiché deve costituire parametro costante nell'azione di governo dell'Unione:

- a) **promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del giusto ed equo processo penale in una società democratica;**
- b) **operare affinché i diritti e le prerogative dell'Avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;**
- c) **tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'Avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;**
- d) **promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la Giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario, aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della Giurisdizione;**
- e) **vigilare sulla corretta applicazione della Legge;**
- f) **affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.**

Richiamati come guida valori e intendimenti della nostra Carta, vorrei avviare qualche riflessione e soffermarmi sinteticamente su alcuni punti che considero essenziali.

Parità delle parti, contraddittorio, formazione della prova nel dibattimento sono regole stabilite dall'art. 111 della Costituzione che non hanno trovato piena attuazione, sia per interventi legislativi di segno opposto, sia a causa di interpretazioni non conformi ai principi del giusto processo.

La legislazione dell'emergenza e le istanze sostanzialistiche di difesa sociale hanno, da una parte, alterato il modello processuale del 1988 e, dall'altra, ostacolato l'emanazione di un nuovo codice penale che recepisce integralmente i valori liberali e democratici.

Occorre prospettare interventi organici di riforma del codice di procedura penale per ripristinare il modello del processo di parti di ispirazione accusatoria e respingere le tentazioni di ritorno all'inquisitorio.

Recupero del "sapere investigativo" al dibattimento, enfaticizzazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, circolazione del materiale probatorio, minore rigore nella valutazione della prova sono principi che vengono riproposti periodicamente da chi considera il processo come momento di contrasto al crimine, specie se organizzato, per il disvelamento di una "verità" con *"una ricerca svincolata da regole prestabilite e dall'iniziativa delle parti e, affidata, piuttosto, ai poteri autonomi di indagine e alla più ampia libertà di convincimento del giudice"* (Fiandaca).

La parità delle parti è ancora una enunciazione priva di completa attuazione e, dunque, di concreto fondamento, si tende a mortificare contraddittorio e oralità e a eludere il principio di formazione della prova nel dibattimento.

Solo qualche esempio:

- il tempestivo esercizio dell'attività difensiva è, spesso, impedito dalla tardiva iscrizione degli indagati nel registro di cui all'art. 335 cpp;
- il pubblico ministero acquisisce, in totale autonomia, elementi di prova che, poi, verranno veicolati nel dibattimento, senza attenersi alle regole per l'esame testimoniale; e così gli inquirenti formulano in totale libertà domande suggestive a persone informate sui fatti e a collaboratori di giustizia: il dibattimento viene così condizionato da dichiarazioni assunte in tal modo;
- in molti procedimenti, soprattutto di criminalità organizzata, vengono frequentemente depositati i soli interrogatori che, discrezionalmente, gli inquirenti ritengono di poter far conoscere, peraltro dopo aver oscurato con i cosiddetti *"omissis"* segmenti della narrazione che, sempre a loro insindacabile giudizio, non debbono essere resi noti – Rammento, in merito, l'interessante convegno organizzato dalla Camera penale di Napoli dal titolo *"La gestione dei collaboratori di giustizia: omissis..."*;
- l'utilizzo di uno strumento di ricerca della prova penetrante ed invasivo come le intercettazioni telefoniche ed ambientali raramente viene negato o limitato, perché manca un controllo giurisdizionale affidato ad un Giudice effettivamente terzo;
- per ottenere l'autorizzazione alle intercettazioni si ipotizzano gravi reati, spesso insussistenti, solo al fine di poter avvalersi del mezzo di ricerca della prova;
- le violazioni dell'art. 103 comma 5 cpp che regola l'intangibilità del colloquio tra assistito e difensore e le sistematiche interpretazioni in contrasto con le prerogative e le funzioni della difesa sono all'ordine del giorno e sono eclatanti;

- la diffidenza nei confronti dell'avvocato si coglie anche nell'art. 104 cpp e nella sua concreta applicazione dello stesso: il colloquio con il difensore può essere differito, quasi ad affermare la potenzialità inquinante della difesa;
- l'eccessivo ampliamento dei casi in cui è consentito il ricorso all'incidente probatorio, al di fuori della logica che aveva ispirato l'istituto, quale strumento eccezionale da utilizzare in casi tassativi. Le disfunzioni sono note: processi condizionati da dichiarazioni di comodo e spesso mendaci da parte di chi ha interesse a guadagnarsi benevolenza per ottenere sconti di pena o patteggiamenti "stracciati";
- l'applicazione dell'art. 238 bis cpp, introdotto da un decreto legge in tema di criminalità mafiosa, rappresenta il classico esempio di come il "doppio binario" possa essere esportato nei procedimenti ordinari incidendo pesantemente sulla corretta formazione e valutazione delle prove.

Le problematiche sopra citate sono state oggetto di dibattito, convegni e documenti, da parte di molte Camere penali, soprattutto del sud, che, come rilevato anche in occasione della manifestazione nazionale organizzata dall'UCPI, dalla Camera penale di Napoli e da quelle del distretto, nel gennaio di quest'anno, conducono battaglie per denunciare la necessità di affermare le garanzie di libertà del difensore in tutti i procedimenti, evidenziando la ripetuta violazione delle tutele previste dall'art. 103 co. 5 cpp.

Si potrebbe continuare a lungo e non manterrei la promessa di andare per sintesi.

Molte sono le proposte e le iniziative possibili per riequilibrare i poteri delle parti e per contrastare revisioni regressive, ma occorre avere consapevolezza che solo la riforma strutturale dell'ordinamento giudiziario potrà evitare "marce indietro nel passato" e garantire la concreta attuazione dell'art. 111 della Costituzione.

Senza la effettiva terzietà del giudice ogni riforma processuale e sostanziale perderà di significato, come ribadito nel convegno organizzato dalla Camera penale del Piemonte e della Val d'Aosta proprio nel momento storico in cui sembrava che il tema della separazione delle carriere potesse essere affrontato finalmente dalla Politica.

L'unicità della giurisdizione contiene in sé ogni negatività e ha come inevitabile corollario una visione autoritaria del processo inteso come strumento di difesa sociale e di lotta alla criminalità, mentre, in un Paese liberale e democratico, dovrebbe costituire la verifica della pretesa punitiva dello Stato nei confronti del singolo individuo.

Ritenere che giudici e pubblici ministeri siano uguali nell'ordinamento e diversi nel corso del procedimento corrisponde ad una finzione che compromette alla radice la possibilità di avere un giusto processo.

La difficoltà di affermare o ancora più di accettare la parità delle parti nel processo affonda le sue radici in quanto precede e in una impostazione culturale di fondo, che vede il difensore con sospetto e la funzione difensiva come un "*optional*" o peggio ancora come un ostacolo fastidioso.

Di ciò si è avuto conferma anche nell'interessantissimo convegno organizzato dalla Camera Penale della Lombardia Orientale, nel quale si è sottolineato come le investigazioni difensive, dopo 14

anni dalla loro introduzione, non abbiano trovato efficace applicazione anche per la mancanza di fiducia nei confronti degli elementi di prova raccolti dal difensore, che difficilmente vengono valorizzati appieno.

L'effettività della difesa è pregiudicata anche da gravi carenze dell'organizzazione, che finiscono con l'intaccare il senso stesso delle garanzie e della funzione: cancellerie con orari contratti di apertura per il pubblico, avvocati scambiati per il pubblico, difficoltà nell'ottenere copie in tempi ragionevoli con costi sproporzionati, ritardi inammissibili nell'evadere le richieste effettuate ai sensi dell'art. 335 cpp, utilizzo ridotto della stenografia sono solo alcune tra le condizioni negative affrontate dalle Camere penali, che stanno dilagando per assumere una dimensione nazionale.

La possibilità di esercitare il diritto di difesa adeguatamente, con competenza tecnica e con gli strumenti necessari è intimamente connessa con le problematiche della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.

Garantire un processo vero e una difesa effettiva per chi ha meno costituiscono e costituiranno sempre un terreno sul quale esercitare anche la nostra funzione sociale.

Il primo obbligo è per i difensori: prepararsi e specializzarsi, e per i più esperti anche il non cancellarsi dalle liste dei difensori d'ufficio.

La nostra Associazione aveva immaginato che l'applicazione dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale avrebbe consentito di assicurare una difesa qualificata per chi non era in grado di munirsi di un difensore di fiducia.

Così non è stato e si devono quindi rivedere i meccanismi per garantire la corretta attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, anche intervenendo sulle norme che regolano la difesa d'ufficio. E' necessario soprattutto riacquisire consapevolezza del ruolo sociale che i difensori assolvono quando garantiscono la difesa d'ufficio.

Insopportabili sono difese sciatte e compiacenti "per non disturbare" pubblico ministero e giudice.

Intollerabile è sentire avvocati prendere le distanze dal proprio assistito quando venga accusato di alcuni gravi reati, precisando al giudice che lo difendono "solo d'ufficio".

Inammissibile è l'assenteismo dei difensori d'ufficio che ricorrono troppo spesso alle sostituzioni ai sensi dell'art. 97, co. IV cpp, trascurando che, se manca continuità nella difesa, questa non può essere effettiva.

Affermare il proprio ruolo e i propri doveri permette di individuare le responsabilità di chi non consente, nei fatti, che la funzione difensiva trovi piena espressione.

Quando vengono liquidate parcelle irrispettose, pagate magari dopo anni, non si offende solo il prestigio della funzione difensiva, ma si riconosce il fallimento dello Stato democratico, che non riesce ad assicurare pari dignità e uguaglianza alle persone.

La mancanza di fondi per garantire dignitosamente il patrocinio a spese dello Stato viene poi contraddetta dall'ampliamento - determinato spesso da ragioni demagogiche - delle condizioni di

ammissibilità per le persone offese da taluni reati, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

Ed invero, semmai il potenziamento del patrocinio a spese dello stato dovrebbe riguardare una sempre più vasta area di cittadini, destinando maggiori stanziamenti per la difesa dei meno abbienti.

Il richiamo forte ai doveri del difensore introduce il tema della formazione, della qualificazione professionale e della specializzazione e, dunque, della qualità della prestazione.

La nostra Associazione si è distinta nell'evidenziare limiti e difetti dell'Avvocatura, per evitare di essere autoreferenziali e per consentire il miglioramento di chi è chiamato a difendere diritti e libertà altrui.

Il ruolo del difensore nel processo può essere valorizzato solo tenendo presente la necessità di essere specializzati, preparati e corretti: linee guida sono anche il principio di lealtà e la deontologia.

Un avvocato impreparato e non specializzato asseconda una deriva autoritaria del processo.

L'UCPI ha promosso da tempo il tema del rinnovamento dell'Avvocatura, partecipando, tra l'altro, alla stesura del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento professionale, disegno di legge che poi è stato in vari punti snaturato, anche con riferimento alla specializzazione.

Occorre rammentare che la politica aveva addirittura disconosciuto le prerogative del diritto di difesa, ipotizzando che lo statuto dell'Avvocatura potesse essere disciplinato per regolamento.

La difficoltà a voler percepire il ruolo del difensore deve essere correlata, probabilmente, oltre che al *deficit* culturale che purtroppo si è dovuto constatare, anche alla considerazione che l'avvocato rappresenta una voce libera, insopprimibile nella difesa delle garanzie e dei diritti di libertà.

L'UCPI, nonostante le modifiche apportate all'originario progetto, ha sostenuto la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense per evitare il peggio, immaginando che si sarebbe posto rimedio alle modifiche introdotte sulla specializzazione attraverso il regolamento di attuazione. Lo schema di regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista predisposto dal Ministero della Giustizia, è, purtroppo, del tutto insoddisfacente

Ed invero, e solo a titolo di esempio, le associazioni specialistiche assumono un ruolo marginale e anche il mantenimento del titolo di avvocato specialista appare subordinato a regole non condivisibili: le associazioni potranno stipulare convenzioni con le Università solo "d'intesa" con i Consigli dell'Ordine; il che potrebbe comportare perdita di interesse per la nostra Scuola di alta formazione; per il mantenimento del titolo si dovrà fare riferimento solo a incarichi professionali fiduciari, il che sminuisce il valore della difesa d'ufficio, se prestata con effettività; il numero di incarichi fiduciari determinati in 50 per anno (sic!) appare eccessivo ed illogico, considerato che in un anno possono essere affrontati processi di grande rilievo ed impegno e proprio per questo in numero inferiore a quello ritenuto congruo per mantenere il titolo di specialista.

La formazione costituisce uno dei principali oneri dei quali si è da tempo fatta carico l'Unione.

La Scuola di alta formazione e le Scuole territoriali costituiscono i centri attraverso i quali non solo viene fornito ai professionisti un aggiornamento continuo, ma viene messa a disposizione dei più giovani la strumentazione tecnica, teorica e pratica per esercitare e soprattutto una competenza “di senso” e della dimensione etica del proprio agire all’interno del processo penale.

Molto occorre fare nel campo della formazione, della riorganizzazione e del potenziamento delle Scuole territoriali, perché vengano fornite risposte efficaci alla “fame di formazione” che caratterizza la più giovane Avvocatura.

Le Camere penali territoriali devono essere il vero motore di queste riflessioni, perché a contatto con le diverse realtà e le particolari emergenze ed esigenze del territorio e della professione.

Un dato, tuttavia, sembra essere emerso negli anni attraverso l’esperienza delle Scuole: le Camere penali devono dedicare sempre maggiori risorse alla formazione “tecnica”, richiesta spesso da fasce di “utenti” che non si riconoscono affatto nel ruolo del penalista specializzato e chiedono solo la somministrazione di “strumenti operativi di base” che consentano di affrontare, in qualche modo, un processo penale. Tutto ciò a scapito della formazione di una giovane Avvocatura consapevole della propria funzione e aperta alle dinamiche associative.

Il numero degli iscritti ai corsi di formazione è quasi sempre infinitamente più grande del numero degli iscritti alle singole camere penali.

Risolvere questo nodo significa fare un fondamentale investimento sul futuro dell’Avvocatura e della UCPI.

Ho già rilevato che l’impegno assunto con l’art. 29 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non ha avuto gli effetti desiderati: in merito mi piace, però, sottolineare la generosità delle Camere penali territoriali e delle nostre Scuole che hanno dedicato passione, tempo ed energie per cercare di trasmettere ai giovani il “significato” più vero della nostra professione.

Affermare la necessità di un rinnovamento dell’Avvocatura, dopo averne rilevato le lacune, consente di affrontare serenamente il tema del rinnovamento della Magistratura e dei rapporti tra la stessa e la politica.

L’UCPI ha sempre difeso valori irrinunciabili quali autonomia e indipendenza della Magistratura, ma questo non significa rinunciare a evidenziarne i difetti per avviare riflessioni con conseguenze di politica giudiziaria.

La volontà di intralciare un percorso di riforme della giustizia in senso liberale e democratico, le tendenze autoritarie, autoreferenziali, conservatrici e spesso corporative dell’ANM, la presenza impropria della Magistratura nelle Istituzioni, la logica delle correnti sono tutti temi che dovranno essere al centro della nostra attenzione.

L’interlocuzione e il dibattito con la Magistratura, anche associata, su temi culturali e di politica giudiziaria è indispensabile, così come lo è la presenza di avvocati dell’UCPI nelle commissioni ministeriali. Tuttavia, è necessario considerare che le scelte di politica giudiziaria vengono effettuate altrove, ed in particolare nell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.



La storia delle commissioni ministeriali è tristemente nota: si elaborano codici e riforme che poi rimangono lettera morta e la politica, spinta da impulsi emotivi e demagogici, approva norme che incidono pesantemente sulle libertà dei cittadini.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze ha fornito una plastica dimostrazione di quanto precede.

Si prospetta la possibilità che avvocati possano essere inseriti nell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia al fine di ovviare al monopolio della Magistratura. Occorre considerare, però, quali e quanti avvocati e se abbiano realmente la possibilità di incidere nelle scelte, diversamente la presenza diverrà pretesto per affermare che anche gli avvocati le hanno condivise.

Il rapporto tra Politica e Magistratura, il problema della debolezza ormai patologica della prima e il potere travalicante della seconda sono questioni che vanno rilevate e sulle quali devono essere stimolate riflessioni culturali idonee, non solo a prenderne atto, ma anche a superarle.

Lo squilibrio nei rapporti tra poteri dello Stato incide gravemente sulla possibilità di una riforma della giustizia non gradita alla Magistratura. La distorsione del rapporto tra quest'ultima e la Politica è aggravata, ancor più, dalla presenza impropria ed invasiva di magistrati dentro i gangli vitali e decisionali del potere esecutivo, dell'amministrazione e dello stesso potere legislativo.

La supplenza e l'arrogazione di funzioni che non competono alla Magistratura si avverte anche nelle iniziative volte ad indicare i procedimenti da trattare e quelli da far avviare alla prescrizione, proponendo una interpretazione elusiva ed inaccettabile dell'art. 112 della Costituzione.

Il precedente della cd. "circolare Maddalena" è stato ripreso da procure e tribunali senza considerare in alcun modo le critiche espresse, in quella occasione, dal Consiglio Superiore della Magistratura in seguito alla denuncia dell'UCPI.

L'obbligatorietà dell'azione penale diviene un feticcio da agitare all'occorrenza e i magistrati diventano "Signori" della prescrizione e della amnistia, senza che ciò sia, ovviamente, di loro competenza.

Osservava il Prof. Luciano Violante in un convegno organizzato dall'UCPI che la Politica non è attualmente in grado di proporsi quale guida culturale dell'opinione pubblica, ma, piuttosto, si fa orientare dalla stessa nelle scelte, cavalcando paure e spinte demagogiche. Affermava ancora che, nel tempo, la Politica ha delegato del tutto alla Magistratura compiti di lotta al terrorismo, alla corruzione e alla mafia.

Quando vi siano deleghe di tal genere e battaglie da combattere contro qualcosa o qualcuno si sedimenta la cultura del "diritto penale del nemico" che porta alla individuazione di emergenze securitarie spesso inesistenti.

L'emergenza evoca l'urgenza e da qui l'indebito ricorso ai decreti legge, con aggiramento sistematico del normale percorso democratico che dovrebbe essere, invece, riservato alla approvazione di precetti e sanzioni penali.

L'ipertrofia legislativa si pone in insanabile contrasto con l'indispensabile emanazione di un nuovo codice e con la introduzione della riserva di codice e di legge organica, secondo cui nuove norme penali dovrebbero essere ammesse esclusivamente se modificano il codice, oppure se contenute in leggi organiche che disciplinino in modo sistematico una materia.

Il diritto penale simbolico, dell'emergenza, della lotta alimenta anche disfunzioni del processo e, così, diventa fastidiosa la presenza di chi, come l'avvocato, venga ritenuto ostacolo al perseguimento di obiettivi ritenuti giusti e di difesa della collettività.

La compressione delle garanzie processuali - sacrificate sull'altare dell'efficienza del processo - sono per lo più strumentali e frutto, da una parte, del rifiuto pregiudiziale del modello accusatorio (o meglio di quello che ne rimane), e, dall'altra, di una concezione autoritaria del processo.

Non si ricercano le vere cause dell'irragionevole durata dei processi e si trascurano proposte di buon senso che consentirebbero di contemperare garanzia ed efficienza.

In merito desidero ricordare che l'Unione delle Camere penali, la Camera penale di Roma con la collaborazione delle altre Camere territoriali e dell'EURISPES nel 2008, ha consegnato alla riflessione pubblica le vere ragioni della irragionevole durata dei processi e su queste né la Magistratura associata, né la Politica, hanno mai avviato un reale confronto.

Durata eccessiva delle indagini, proroghe concesse spesso senza che ve ne sia necessità, tempi dilatati per fissare dibattimenti ed altri aspetti sono stati sottolineati nell'indagine svolta dall'UCPI.

La nostra associazione responsabilmente darà il proprio contributo per incidere sui tempi del procedimento, considerando la sua brevità, però, come garanzia per l'indagato che non può e non deve pregiudicare le altre regole previste dell'art. 111 della Costituzione.

Per abbreviare i tempi non si può immaginare, come taluno fa, di eliminare il doppio grado di merito, né di avvilito il dibattimento rendendolo residuale solo per alcuni reati, mentre per il resto diventerebbe "ordinario" il giudizio abbreviato.

Le riflessioni sulle disfunzioni del processo, sulla necessità della riserva di codice e di legge organica e sulla depenalizzazione si intrecciano con il tema dell'interpretazione giurisprudenziale che deve essere al centro della nostra attenzione.

L'importante convegno organizzato dalla Camera penale di Firenze dal titolo "Terzo, basta?" ha riproposto il tema della interpretazione della legge e del giudice creatore della norma.

La lezione magistrale dal Prof. Avv. Marcello Gallo, in particolare, è stata illuminante per ribadire come sia indispensabile seguire e studiare gli sviluppi e le dinamiche dei cambiamenti intervenuti, nel tempo, nel rapporto tra Legge e Giudice e come sia fondamentale monitorare la giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, considerato che l'interpretazione talvolta colma lacune, altre volte interviene estensivamente, in altre occasioni si pone in contrasto con la volontà del legislatore.

Il problema del punto di rottura tra volontà della Legge e interpretazione va affrontato e il dibattito culturale sugli spazi lasciati all'attività ermeneutica dei giudici è di grande utilità per comprendere i limiti della stessa.

La raccolta sul territorio delle decisioni di merito e di quelle della Corte di legittimità permetteranno di apprezzare la "legalità" delle decisioni e la loro coerenza con i principi costituzionali, nonché di cogliere spunti interessanti da decisioni che non siano in linea con la politica criminale giudiziaria prevalente, con la pubblicazione di un massimario alternativo.

L'osservazione delle pronunce delle decisioni di merito insieme alle decisioni della Corte Costituzionale consente di avere una visione complessiva degli orientamenti e delle problematiche da affrontare, anche in prospettiva della proposizione di questioni di costituzionalità, in particolare delle norme che si pongano in contrasto con le regole del giusto processo.

Parità delle parti, oralità-immediatezza, formazione della prova a dibattimento, contraddittorio, interpretazione giurisprudenziale conforme ai parametri costituzionali, sono valori e regole che trovano ampiamente deroga nei procedimenti di criminalità organizzata e non solo.

Il legislatore, infatti, ha ampliato il novero dei reati da giudicare con il cd. "doppio binario", eppure, come scrive Glauco Giostra: *"un doppio binario conduce a un doppio capolinea, perché conduce a due verità e, quindi, a due giustizie diverse"*.

La gravità del reato contestato non dovrebbe giustificare un regime processuale differenziato e consentire formazione e valutazione della prova, diversa e meno rigorosa.

I fenomeni mafiosi dovrebbero trovare altra risposta, anche e soprattutto sotto il profilo culturale, sociale, educativo e attraverso il controllo del territorio. Riporre nel processo la speranza di debellare la criminalità organizzata costituisce una mera illusione e distorce inevitabilmente le finalità del procedimento penale, finendo con il legittimare anche un regime differenziato di detenzione, sempre in funzione di difesa sociale.

Il richiamo al 41 *bis* è evidente. La battaglia dell'UCPI nel segnalare i gravi profili di incostituzionalità non si arresterà perché la norma, come concepita, aggiunge inutilmente afflizioni perché non strettamente finalizzate a garantire la sicurezza o a impedire i collegamenti tra i detenuti e il sodalizio criminale.

La sentenza n. 143 del 20 giugno 2013 della Corte Costituzionale (redattore Prof. Avv. Giuseppe Frigo) che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 41*bis* co. II *quater*, let. b), nella parte in cui parificava la quantità e la durata dei colloqui tra difensori e detenuti a quella tra questi ultimi e i familiari, rappresenta un importante riferimento nel confermare che *"il diritto ad un'assistenza legale effettiva deve essere garantito in tutte le circostanze (Corte Europa dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia)"*, ma è un punto di partenza per un ragionamento complessivo sulla norma.

La violazione di principi costituzionali riguarda anche il carcere e i CIE, dove si sconta una pena senza responsabilità.

La condizione inumana e incivile in cui versano detenuti e internati nei CIE è stata oggetto di particolare considerazione, con una attività determinata e instancabile da parte dell'UCPI.

Il tema riguarda non solo gli aspetti ordinamentali e costituzionali, totalmente trascurati come il principio della rieducazione della pena, ma anche il richiamo alla società civile che spesso, e soprattutto nei periodi di crisi, non ha tempo di occuparsi di chi più soffre.

Lo sconforto è nel rilevare che, a parte qualche autorevole richiamo, quale quello del Presidente della Repubblica e del Pontefice, l'attenzione della Politica per il numero dei carcerati è stato determinato esclusivamente da ragioni di vil moneta e cioè dal timore di essere sanzionati dall'Europa e la soluzione offerta è quella di aprire nuove carceri, magari con la scusa di "riavviare l'economia".

Si cercano soluzioni "tamponi", senza un progetto complessivo e strutturale che miri a risolvere alla radice il problema del sovraffollamento e della condizione carceraria, modificando il sistema sanzionatorio e incidendo sulle cautele.

Amnistia e indulto non vengono ritenuti praticabili, perché "politicamente scorretti" in un momento dove le forze politiche sono attente a non perdere o a ricercare consenso alimentando timori e garantendo sicurezza.

Non ci scoraggeremo e intensificheremo ogni azione, perché è nel nostro DNA difendere valori fondamentali di civiltà e di dignità umana, non solo nel processo.

D'altro canto la logica della demagogia ha permesso di approvare norme securitarie e di accreditare una visione insopportabilmente manichea della giustizia, secondo cui il bene è rappresentato dall'accusa e tutto il resto serve a poco.

Osservavano in un interessante convegno organizzato dall'UCPI Luigi Covatta e Piero Sansonetti che le procure hanno ormai un filo diretto con l'opinione pubblica e questo, tra l'altro, scardina le fondamenta di una corretta informazione, con conseguente difficoltà per l'Avvocatura di inserirsi in un dibattito culturalmente adeguato.

Non sarebbe semplice fare comprendere, ad esempio, che il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia) suscita profonde perplessità di conformità ai dettami costituzionali.

Il mancato temperamento tra garanzie difensive e tutela della collettività, il sacrificio di un reale contraddittorio non sono argomenti di interesse quando si tratti di taluni reati, ed è complicato far comprendere e comunicare le ragioni di un dissenso. È impopolare, così, affermare che non sia giusto sequestrare e confiscare un patrimonio senza neppure essere indagati o imputati e senza che poi vi sia un reale ristoro per il danno subito, quando ci si avveda dell'errore.

Questo non impedisce però di affrontare il merito della questione e di avviare un dibattito sulla natura delle misure di prevenzione in genere, sul loro fondamento e sulla necessità di garanzie che le rendano compatibili con i principi costituzionali.

Il confronto con l'informazione e la comunicazione con l'opinione pubblica diventa difficile quando si tratti di questioni impopolari, ma la forza delle idee, la consapevolezza di agire nel

perimetro di principi e diritti costituzionali in una società liberale e democratica consentiranno di aprire una breccia nel dibattito pubblico.

Le linee di tendenza della legislazione italiana si intersecano necessariamente con il diritto dell'Unione Europea.

Il nostro Paese partecipa al processo di formazione delle decisioni e dell'Unione Europea e ne recepisce i contenuti. È necessaria a tal fine non solo la presenza dell'UCPI presso le Istituzioni comunitarie, ma anche un'azione conoscitiva e propositiva a livello nazionale, sia nella fase ascendente che discendente.

Grazie all'attività continua dell'UCPI, i penalisti hanno preso consapevolezza della necessità di approfondire sempre più i temi del diritto penale comunitario, cercando anche un opportuno contatto con l'avvocatura penale di altri paesi europei.

L'importante convegno organizzato dalla Camera penale di Bologna e dall'Osservatorio Europa sul pubblico ministero europeo ha posto in evidenza i problemi di equilibrio tra gli ordinamenti degli Stati membri e gli organismi sovranazionali.

Il tema è quello di evitare che vengano intaccate garanzie del nostro sistema giuridico.

La proposta di regolamento del Consiglio prevede che: *“la procura europea combatte i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione”*. Sono evidenti genericità e mancanza di tassatività della formula, tanto più che è prevista una competenza accessoria, parimenti vaga, per reati che siano *“indissolubilmente legati ad altri reati e sia nell'interesse della buona amministrazione della giustizia svolgere le indagini e le azioni penali congiuntamente”*, a condizione che i reati che ledono gli interessi finanziari *“siano prevalenti e gli altri reati si basino su fatti identici”*.

Si tratta di una competenza pericolosamente indeterminata, che lascia spazi di discrezionalità ingiustificati, connessi a poteri di indagine penetranti, e non consente l'individuazione di limiti per l'esercizio dell'azione penale.

Pare che l'istituzione della procura europea si allontani, il che non rende necessario entrare nel particolare, tanto meno in questa lettera, ma val la pena segnalare che la questione dell'ammissibilità delle prove conteneva profili di criticità e contrasto e incoerenza con il diritto nazionale degli Stati membri.

Centro Marongiu e Osservatorio Europa seguono gli sviluppi degli orientamenti della normativa di interesse penale e delle pronunce che possono incidere, in positivo o in negativo, sul nostro ordinamento, sul sistema delle garanzie, e sugli sviluppi giurisprudenziali.

L'attività di conoscenza e monitoraggio è imprescindibile e deve essere intensificato ogni sforzo in tal senso per le ricadute che norme e pronunce possono avere e hanno sul nostro sistema.

Giunto quasi alla conclusione di queste prime riflessioni, desidero fare qualche considerazione in merito ai rapporti con le componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura.

Nel tempo, l'interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense è migliorata anche grazie alla capacità dell'Unione di rappresentare istanze non corporative ed essere punto di riferimento per l'affermazione di principi e valori dell'Avvocatura.

Non si possono, tuttavia, trascurare i momenti di difficoltà e la diversità di vedute su taluni temi, nonché, l'influenza degli Ordini nel dibattito, per orientare la nostra condotta futura e consolidare la collaborazione con il CNF.

I rapporti con le altre associazioni specialistiche vanno privilegiati per le spesso convergenti finalità, mentre è noto il mio pensiero sull'OUA.

Questo organismo ha danneggiato l'immagine dell'Avvocatura: tra l'altro, chi è più anziano, come me (sia chiaro solo come appartenenza associativa), rammenta che all'epoca l'OUA, con le sue iniziative, poteva rappresentare un ostacolo all'approvazione dell'art. 111 della Costituzione e ciò rimane scolpito nella mia mente e nella storia.

Da allora i guasti recati dall'OUA all'Avvocatura sono innumerevoli e l'ultimo, in ordine di tempo, è rappresentato dalla pretesa di trattare maldestramente argomenti in materia penale.

Rilevato quanto precede e stigmatizzata la propensione di molti avvocati ad astenersi sempre e comunque perché "il rinvio è la prova dell'esistenza di Dio", non vanno sottovalutate le ragioni del malessere dell'Avvocatura su temi importanti e nostri, che vanno, invero, colti e indirizzati dall'UCPI senza che possano essere strumentalizzati inappropriatamente da altri, come avvenuto in qualche occasione.

Qualcuno ritiene che ormai l'OUA possa considerarsi un "cadavere politico". E' auspicabile, ma non ne sono così convinto. I più fiduciosi fondano il proprio convincimento sull'art. 39 della legge professionale, che prevede che il Congresso Nazionale Forense "*è la massima Assise dell'Avvocatura Italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative*" ed "*elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati*".

La formula è evidentemente aperta e non permette di escludere la nascita di un altro organismo pletorico e/o parasindacale, che si sostituisca e sia sovrapponibile all'OUA. Questo perché i delegati al Congresso vengono eletti dagli Ordini, negli Ordini vi è la maggioranza di colleghi civilisti e non sempre tra Camera penale e Ordine vi sono rapporti tali da consentire che vengano eletti delegati penalisti della nostra Associazione o delle Associazioni specialistiche. Se, dunque, il procedimento per la formazione del nuovo organismo fosse elettivo, potrebbe nascere un nuovo soggetto simile al precedente, non rappresentativo delle istanze e delle esigenze dell'Avvocatura e l'UCPI potrebbe trovarsi in minoranza rispetto alle decisioni da prendere.

Si devono, dunque, adottare formule pienamente federative, che devono essere assolutamente sostenute e assicurate, e comunque con meccanismi idonei ad evitare che venga dispersa l'autonomia politica e culturale dell'UCPI.

L'unità dell'Avvocatura si raggiunge con la condivisione dei valori, come avvenuto ad esempio in occasione della elaborazione dell'originario progetto di statuto della professione, rispettando le peculiarità, la storia e l'identità politica e culturale delle varie componenti dell'Avvocatura.

Avrei voluto essere più sintetico, ma il desiderio di affrontare molti argomenti in libertà, senza pretesa di completezza, alla fine ha prevalso, soprattutto per ottenere suggerimenti, indicazioni e riflessioni.

Concludo, davvero, con il ruolo del difensore e sull'intervento, anche al di fuori del processo, nel dibattito sui diritti e sulle libertà. Mi piace ricordare, a tale proposito, lo splendido contributo della Camera Penale di Roma in ordine a quanto verificatosi in Turchia e ancor più le parole pronunciate dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul Umit Kokasakal, in occasione del prestigioso riconoscimento della "Toga Tosta" della Camera Penale di Alessandria, che credo condensino il nostro sentire e la nostra essenza : *"Noi siamo Avvocati. Non siamo né commercianti, né uomini d'affari. Noi cerchiamo il diritto, la giustizia. Vi piaccia o no, noi siamo l'elemento fondatore della magistratura. Con la nostra presenza rendiamo il processo equo. Se ci fate uscire dalla sala fate uscire anche la giustizia. Qualsiasi assalto nei nostri confronti è un assalto fatto contro il popolo e alla sua libertà di cercare la giustizia. Noi rappresentiamo il popolo nei processi (...) non vi lasceremo calpestare il diritto, la giustizia, le libertà. Continueremo a perseguire le torture, gli abusi, il diritto di essere sottoposti ad un processo equo per tutti"*.

Enrico De Nicola, terminato il mandato di Presidente della Repubblica, quando si presentò al Consiglio dell'Ordine di Napoli per riscrivere all'Albo degli Avvocati pronunciò questa frase: *"Vi chiedo, signori Consiglieri dell'Ordine, di accogliermi nell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dal quale uscendo mai si sale e rientrando mai si scende"*.

Parole espressione di orgoglio per la funzione, che devono essere guida ideale per tutti noi e per i più giovani , dando forza al nostro agire e consapevolezza alla nostra responsabilità.

Spero di ricevere i Vostri suggerimenti e le Vostre riflessioni. Vi auguro buona Pasqua.

Un caro saluto

  
Beniamino Migliucci